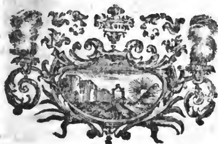
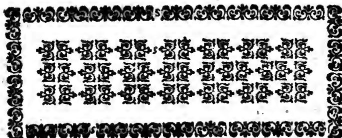
90.

P E R

Gli Regimentarj , e Deputati dell' annona nella Città di Cotrone *per l' anno* 1763. *e* 1764.









Gli è un' interesse particolare di quei Regimentarj, e Deputati che amministrarono nella Città di *Cotrone* l'annona per l'anno 1763., e 1764. il far conoscere al Supremo rispettabilissimo Tribunale della Regia Camera, che non possa loro contrastarsi dal Dottor D. Luca *Orsino*, e da' suoi germani Fratelli D. Agostino, e D. Giuseppe la transazione, che hanno offerta al Regio Fisco per uscire da' lacci di un giudizio intentato anni sono contro di essi colle querele di D. Giuseppe *Farina*, di D. Annibale *Montalcini*, di D. Giuseppe *Micelotti*, e dello stesso D. Giuseppe *Orsino*, sul supposto che avesser commesse frodi, e mancanze nell' amministrazione di que' grani, che servirono per la già detta annona. Dovendo esser dun-

que il solo oggetto di questa Nota l' esaminare se avendo i quattro nominati Querelanti rinunciato al giudizio con un pubblico solenne Istromento, possa oggi questo attaccarsi dal D. Giuseppe *Orsino* che v' intervenne per se, suoi eredi, e successori, e se possano promuovere una nuova accusa per gli stessi supposti delitti i due Fratelli D. Luca, e D. Agostino, non fa perciò mestieri che si entri al disame de' meriti della Causa principale, molto più che con altra Scrittura formata fin da' 30. Ottobre dello scorso anno 1765. in Difesa degli stessi Regimentarj, e Deputati ritrovasi quella di già posta nel suo vero lume, ed aspetto. Per altro si è creduto con una Risposta, che porta la data de' 20. Luglio 1766. adombrare la verità di quei fatti, di cui nella già detta Scrittura si fa uso, e nel tempo istesso prendersela a petto scoverto coll' Autore di essa, con chi forse per una mal'intesa vanità, dopo il lavoro, e lo studio di molti mesi, si è voluto entrare in lizza, ma si porta ferma opinione che l'Autore della già detta Risposta siavi infelicemente riuscito. Costui chiunque Egli si sia (giachè avendo scritto in persona prima, facendo uso magistrevolmente dell' *io*, *e del mio*, con nuova eleganza si dimenticò poi di additare il suo nome) per buona ventura degli Accusati credè dover dare alla luce questa sua Risposta, accompagnandola colla Difesa, ossia secondo il suo nuovo dizzionario Proposta, eppure quella a dir meglio non fu se non una Risposta ad una Istanza di accusa data alle stampe:

pe : E quindi avendola interamente trascritta con molti sconci, ed errori, di cui non è sperabile che possa neppur purgarsi allorchè copia, onde andrà sempre male la sua bottega, ha fatto sì che le sue note stranezze compariranno a chi legge ad un colpo di occhio, e non potranno offendere, non che adombrare quel vero, di cui va ripiena, ed adorna la Difesa de' voluti rei. Non avrà perciò il piacere che se gli giustifichino quegli errori di legge, e di fatto che ha nella Difesa rintracciati, e che se gli mostri a prova che Egli è Grammatico, bergamaschevolissimevolmente Toscano, Filosofo, Critico, Legista, e Mattematico (*a*) quanto la lucerna di Diogene, i pantofali di Pittagora, e 'l compasso maggiore di Euclide, perchè siccome tutti s'intendono di zucche, così anche coloro che non ignorano che due e tre fan cinque, vedranno ch' Egli ha scritto per meritarsi l'espressione del *Segbezzi* nelle sue rime (*b*). In questa idea intanto non conterrà questa brieve Nota se non l'esame del proposto punto, per la cui intelligenza gioverà che in accorcio si premetta il racconto dello stato presente della Causa.

Nell'

(a) *Grammaticus, Rhetor, Geometres, Pictor, Aliptes Augur, Schænobates, Medicus, Magus, omnia novit Graculus esuriens* . . . . . Gioven. Sat. 3.

(b) Quì denno i cessi più ch' altri godere
Che provveduti di fogli saranno
Per le umane occorrenze del sedere.

NEll'anno 1763. e 1764. avendo così i Signori D. Dionisio *Ventura*, D. Nicola *Zurlo*, D. Michele *Soda*, e D. Dionisio *Silva* della Città di *Cotrone*, che altri al numero di 13. come Regimentarj, e Deputati amministrata l'annona di quei due scabrosissimi anni, furono susseguentemente querelati nella Provinciale Udienza di *Catanzaro* da' quattro nominati Accusatori sul non vero appoggio che avesser commesso frodi nell'amministrazione del grano, e che avesser fatto vantaggio sopra di alcune partite di quei grani istessi che i Querelanti dovettero contribuire, perchè quel Pubblico non perisse da fame. Accapatasi perciò una ben voluminosa informazione dalla già detta Udienza di *Catanzaro*, furono ultimamente i nominati rei chiamati tutti dalla Regia Camera a presentarsi quì col mandato per giustificare l' attaccata loro condotta. Trè de' rei sudetti, che sono D. Nicola *Zurlo*, D. Dionisio *Ventura*, e D. Dionisio *Silva* credettero per lo di loro meglio, e per isfuggire ogni incommodo, che loro nascea dal solo accanimento, con cui si promovea da' Querelanti la proposta accusa [che altro scopo non avea se non che il solo interesse] di passare co' medesimi un' Istrumento di transazione, che infatti a questo solo denotato oggetto sotto il dì 14. del mese di Maggio dello scorso anno 1766. fu solennemente stipulato: ed in esso siccome i Querelanti rinunciarono al giudizio criminale, ed a tutti gli atti fatti, così in conseguenza annullarono, e cassarono tutte le accuse promosse contro di essi *Zurlo*, *Ventura*, e *Silva*, e contro tutto il resto de'

Regi-

Regimentarj, e Deputati di quei due accennati anni; e per prezzo di tanto si riceverono in danaro contante il soprappiù dell'importo de'grani, che avean contribuito, e questi furono tassati alla vantaggiosa ragione di carlini ventiquattro il tomolo: immanierachè, secondo il conto fattone, essendo importati duc. 12547. e 20., per complimento di essi si riceverono al tempo della stipolazione duc. 2436. e 80., ed oltre a ciò s'introitarono ben anche altri duc. 1065. sotto titolo di spese di lite. Con tale Istromento adunque presentato negli atti ogni ragione, azione, e pretenzione de' già detti Querelanti restò per essi interamente cassata, ed estinta: ed è notabile che sebene i soli D. Nicola *Zurlo*, D. Dionisio *Ventura*, e D. Dionisio di *Silva* avesser di loro proprio, e solo patrimonio sborzata la sopramentovata somma, ciò non ostante la suddetta transazione, e concordia ridondò in beneficio di tutti, contro chi per onore delle armi essi *Zurlo*, *Ventura*, e *Silva* si riserbarono poter riscuotere la tangente di ciascheduno degli altri rei, il che non sarà per avvenir mai, non essendo la maggior parte di essi nello stato di pagare un quattrino.

In tale stato di cose due domande si fecero per parte di *Zurlo*, *Ventura*, e *Silva* nel Tribunale della Regia Camera. Domandarono per prima ch'essendo sopravvenuta la stagione estiva se gli fosse accordata la dilazione a potersi presentare giusta lo stabilimento della Costituzione del 1738., e questa gli fu accordata secondo i dettami della già detta patria legge. Domandorono in secondo luogo che in

forza

forza del rapportato Istromento di transazione, e rinuncia che i Querelanti avean fatta al giudizio, si fosse ricevuta dal Regio Fisco in loro nome, ed in nome, e parte di tutti gli altri rubricati la somma di duc. 100. *in vim transactionis*, affinchè per qualunque mai pretenzione che il Fisco avesse potuto contro loro vantare, non fossero stati più molestati, e se gli avesse potuto togliere il mandato che tengono, e che da moltissimi mesi soffrono nella stessa Città di *Cotrone* : accompagnando questa offerta colle vere espressioni e proteste che a tal passo venivano per lo solo, ed unico riflesso di uscire da'lacci del giudizio; ondechè in sostanza non avesse dovuto offendere, e tanto meno adombrare la di loro innocenza. Propostasi questa seconda domanda in Regia Camera; semmai sia vero ciocchè allora si disse; non incontrò difficultà, e l' offerta transazione sarebbe stata ricevuta sul fatto, se trovato non si fosse, ch' essendosi il già detto Istromento passato con D. Annibale *Montalcini* germano Fratello del sopramentovato D. Orazio, che avea esposta la querela, parea perciò, che questi non vi fosse concorso. Quindi si fu nella necessità di mettere in chiaro che il D. Orazio *Montalcini* intanto non intervenne nell'Istrumento, in quantochè non ritrovossi in *Cotrone* allor quando quello fu stipulato; il che fu tanto vero, che Egli poi con sua formale istanza presentata presso gli atti in tali termini dichiarò il fatto, anzi nel tempo stesso ratificò quanto avea di suo ordine operato il suo Fratello D. Annibale, ed accet-

cet-

cettando nella più ampia forma che mai il convenuto nell'Istrumento, conchiuse nell'istanza che formalmente rinunciava all'intentato giudizio.

Erano le cose in questo piede quando il Dott. D. Luca *Orsino* animato da una particolare stizza contro de' supposti rei, forse perchè non erasi richiesto il suo sentimento nella stipulazione del sudetto Istromento, in cui non era stato nè punto, nè poco considerato, credè di dover comparire in iscena, ed in compagnia del. suo Fratello D. Agostino affacciare quell' interesse che non ha, nè ha avuto mai. Quindi pretese, e pretende che non si abbiano ad ammettere a transazione i supposti rei; poichè dice, che sebbene abbiano rinunciato al giudizio i quattro nominati Querelanti, pure suppone che tanto Egli, quanto il D. Agostino suo Fratello abbiano particolare ragione di agire, ad oggetto che trasmessasi dalla Regia Provinciale Udienza in Regia Camera la denotata informazione e processura contro de'rei, ed avendovi Essi inerito formalmente, hanno perciò, particolar dritto di agire. E susseguentemente si pretende di attaccare il già detto Istromento, supponendosi che non vi fusse stata la pecunia numerata, e che a forza fosse stato tratto il D. Giuseppe ad intervenirvi.

ECco lo stato, e l'oggetto della presente controversia, su di che librar dee il suo giudizio il sempremai rispettabile Tribunale della Regia Camera. A conoscere intanto senza molto giro di parole la niu-

na ragione, che assiste a' Fratelli di *Orsino* basterà, per non trascorrere i limiti di una breve Nota, l'esporre alcune picciole riflessioni, che riguardano il fatto, ed il dritto, dopo di che si porta ferma opinione, che si vedrà più che in chiaro giorno che la pretenzione de' già detti Fratelli di *Orsino* è figlia di una quanto mai avida, altrettanto mal conceputa passione. Ed in fatti l' inesione che dicesi essersi da essiloro fatta non ha per prima la sussistenza del fatto; dappoichè questa voluta inesione non raggirasi in altro se non se in essersi aggiunto con diverso inchiostro, e con altro carattere in fine di alcune istanze, che nel corso del giudizio, e prima del già detto Istrumento di transazione eransi formate in nome de' già detti Querelanti, le precise parole: *Io Luca Orsino inerisco come sopra*: *Io Agostino Orsino inerisco come sopra &c.*; parole le quali ben ognuno intenderà che si sono aggiunte da' nuovi Accusatori dopo la stipulazione del sopramentovato Istrumento per accattarsi così una mendicata veste, onde avesser potuto continuare a bersagliare i supposti rei, e sfogare il loro particolar livore. E di vero se così non fosse andata la faccenda, non sarebbe stata forse una badiale sconsigliatezza del Compositore delle sudette istanze il formarle in maniera che ci fosse stato bisogno farvi le notate giunte, quando con minor fatiga si avrebber potuto formare in nome de' quattro Querelanti, e de' ridetti due Fratelli di *Orsino*? Scuopresi maggiormente poi che questa inesione fossesi foggiata dopo la stipulazione dell' Istrumento da un' altro fatto innegabile. Piacque al Difensore

sore, e Procuratore de' quattro notati Querelanti allorchè si dovette per la prima volta trattare questa causa in Regia Camera dare alle stampe un' Istanza in nome de' quattro Ricorrenti, e serbandosi il noto volgare formolario dell' istanze si disse: *Nella Regia Camera della Sommaria, e presso gli atti comparisce il Procuratore di D. Giuseppe Orsino, D. Orazio Montalcini, D. Giuseppe Micelotta, e D. Francesco Antonio Farina, e dice che &c.* senza affatto farsi parola della voluta inesione al giudizio del D. Luca, e D. Agostino *Orsino*. Così fu presentata presso gli atti, e così fu allora osservata da chiunque vi diede occhio; se non chè poi essendo sopravvenuto il cennato Istrumento di transazione, siccome si pensò a fare le notate giunte *d' inerisco come sopra* in fine di ciascheduna istanza manoscritta, così questa istessa espressione *d' inerisco come sopra* si scrisse in piede della già detta Istanza in istampa, in cui quando fosse stata vera l'inesione il regolare sarebbe stato che anche in istampa sul principio dell'istanza se ne avesse dovuto far parola. Or ciò vero si dirà che questa voluta inesione possa oggi aver luogo, e che regga nel fatto, se anzi scuopre ella la mala fede, e la criminosa condotta di chi l' ha formata, e di tutti coloro, che vi han dovuto aver parte? E' sarà ciò permesso senza gastigo in un giudizio criminale, ed in un Supremo Magistrato, qual si è per appunto il Tribunale della Regia Camera? Oh quanto avrebbe fatto meglio l'Autore della Risposta se anzichè pensare a batter cassa, ed entrare in lizza coll'Autore della Di-

fesa, latrando come cane alla Luna, avesse riflettuto che ne'giudizj non si combatte con queste armi; e che una condotta tanto dolosa venendo al pettine, sarebbe stata osservabile anche da una talpa in fitta notte! Ma dove non induce l'acciecamento di una mal governata passione! Intalentato però Egli nel suo impegno è trascorso in un fallo, che non gli fa onore, ed in cui mostrando il suo carattere non merita nè scusa nè perdono, e bisognerà che si abbia oggi pazienza, e rifletta che per non esser colto in fallo faceva mestieri che sapesse che chi non vuole esser graffiato non dee trescare co' gatti, e che quei pifferi di montagna, che van per sonare, deggiono tal volta cimentarsi ad esser sonati.

MA egli è tempo di mostrare che la pretesa foggiata inesione non può avere neppure la sussistenza del dritto. Sa chiunque che coloro che discendono ad accusare debbono nettamente dedurre la loro azione con formale libello. Paolo il G. C. ne somministra in una legge l'insegnamento (a) *Libellorum inscriptionis conceptio talis est. Consul, & dies apud illum Prætorem, vel Proconsulem, Lucius Titius professus est se Mæviam lege Julia de adulteriis ream deferre: quod dicat eam cum Caio Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis, adulterium commisisse. Utique enim & locus designandus est, in quo adulterium commissum est: & persona cum qua admissum dicitur, &*

(a) *L. 3. ff. de accusationib.*

& mensis . Hoc enim lege Julia publicorum cavetur : & generaliter præcipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt. Neque autem diem, neque horam invitus comprehendet . Non altrimenti intanto che colle notate circostanze è in obbligo l' Accusatore di dedurre la sua azione, perchè possa agirsi contro dell'Accusato; e quando mai a tanto non siasi adempito sarà sempre l' accusa insussistente , e di niun valore : *Quod si libelli inscriptionum*, continua lo stesso G. C. a dire (*a*) , *legitime ordinati non fuerint rei nomen aboletur: & ex integro repetendi reum potestas fiet* . E la ragione di questa indubitabile verità ella si è perche dovendo l'Accusatore *in crimen subscribere* sarebbe lo stesso che non serbare quella legge di uguaglianza, che correr debbe sempre tra l'attore , e'l reo , onde possa essere l' uno soggettato alla pena dell' impostura se non provi , e l' altro alla pena del delitto se ne rimanga convinto; quindi è che il citato G. C. ne forma per ciò un' altro indispensabile precetto . (*b*) *Item subscribere debebit is , qui dat libellos , se professum esse : vel alius pro eo , si literas nesciat* . Egli dunque è necessario ne' giudizj criminali che l' Accusatore spieghi la sua intenzione colla querela formale, a quale oggetto dalle patrie leggi sta ancora espressamente proibito che non possasi produrre azione o per mezzo di replica, o in altra maniera, quando che non si faccia o con istanza, o con libello, che nelle cause criminali si è la formale accu-

(a) §. 1. *ff. Eod.*
[b] §. 2. *ff. Eod.*

accusa , e querela . Il Fisco solo è quello che per disposizione della legge del Regno ha il privilegio dell' inesione, ma questo è un privilegio personale interamente, e che ad altri non si estende. Che se egli è così ecco chiaro in punto di giustizia che non potea, nè può, per forza della vantata non vera inesione, il Dott. D. Luca *Orsino*, e'l suo Fratello D. Agostino impedire la transazione offerta al Fisco da' Regimentarj, quando si eran già questi transatti co'veri Querelanti; quando all'Istrumento v'intervenne il D. Giuseppe *Orsino*, ch'espose la formal querela contro de'rei, ed Egli come Capo della sua famiglia, e come quello, cui stà intestato il negozio, ed indipendentemente governa il patrimonio della famiglia *Orsino* avea dedotto il danno, e l'ingiuria patita.

Nè si dica che l' interesse che oggi vantano il D. Luca , e 'l D. Agostino sia tutt' altro che quello del loro Fratello D. Giuseppe , il quale intervenne nello Strumento di transazione , dappoichè uno è l'interesse vantato di tutti i nominati tre Fratelli, quello per appunto che potea con giusto titolo transigersi dal D. Giuseppe, e che legitimamente fu transatto . Ed infatti colla nuova voluta inesione che mai si deduce dagli altri due di *Orsino*? Si deducono quelle stesse frodi , e mancanze , che si differo con formale accusa di D. Giuseppe *Orsino* di essersi commesse da'Regimentarj nell' amministrazione dell' annona dell'anno 1763. e 1764. Si vorrebbe richiamare in vita quella stessa materia, che rimase estinta con un pubblico solenne Istromento per formarne oggi un'altra lite, il che sta espressamente dalle leggi proi-

proibito -- *Post absolutum dimissumque judicium* (dicono gl' Imperatori Onorio , ed Arcadio) *nefas est litem alteram consurgere ex litis prima materia*. (a) Si vorrebbe per lo stesso delitto far portare a'voluti rei una doppia pena , il che è ben anche dalle leggi istesse improbato. *Senatus censuit* (dice il G. C. Paolo) *ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret* . (b) Nè da ciò discordi sono gl'insegnamenti de'Scrittori. Tiberio Deciano nel suo Trattato Criminale (c) promuove la quistione se l' accusato di un delitto possa essere da altri per lo stesso delitto riaccusato, ed adattando il suo sentimento al senso delle leggi sostiene che non è affatto affatto permesso. *Accusatus pendente accusatione non potest de eodem crimine ab alio accusari l. hi tamen §. final. ff. de accusat.* E le ragioni di questa troppo conosciuta verità sono assegnate dallo stesso Deciano , di cui sarà bene rapportarne le proprie parole : *Et ratio est* , Egli dice , *ne quis a pluribus fatigetur adversariis l. si plures ff. eodem -- Item ne de eodem, & ejusdem delicto sæpius quæratur l. penultima in fin. ff. naut. cap. stab. l. sepulchri ff. de sepul. viol. Item quia si plures accusarent , omnes tenerentur subscribere ad pœnam talionis , quod si succumberent , omnes debuissent pro uno accusato mori , si crimen fuisset capitale , cum calumniantes simili supplicio sint plectendi*.

E tan-

(a) *L. 3. Cod. de fruct. & litium expensis*.
(b) *L. 4. ff. de Accusationib.*
(c) *Lib. 3. cap. 31.*

E tanto meno si dica che il D. Giuseppe *Orsino* non potea transiger solo quello ch'era interesse degli altri suoi Fratelli D. Luca, e D. Agostino, dappoichè questa opposizione è ancora interamente insussistente. Egli è certo che il negozio de' grani, ed altro, cui è addetta la famiglia *Orsino* di *Scandale* è intestato, ed interamente si regola, e si amministra dal D. Giuseppe, che vi fa da Capo, ed in tutto vi sopraintende. Questa verità non avrebbe bisogno di essere documentata, perciocchè surge dal Processo istesso, ma affinchè legitimamente apparisca al Tribunale della Regia Camera si è autorizzata con un valevole documento, che ne han dato fuora gli attuali Regimentarj di *Cotrone*, il cui tenore è bene che s' inserisca in questa Nota, acciò lo stesso Tribunale della Camera dovendo su tal punto librare il suo giudizio abbia presenti tutte le circostanze, che l' accompagnano. *Noi del Governo, e Magistrati di questa Illustrissima, Antica, Nobile, e sempre fedelissima Città di Cotrone facciamo piena, certa, ed indubitata fede a chi la presente spetterà vedere tanto in giudizio, che fuori di esso, come il Signor D. Giuseppe Orsino di Scandale casato, e commorante in questa sudetta Città fa il Capo di sua Casa: Egli negozia comprando, e vendendo, e firma le cambiali, amministra l'azzienda di detta sua Casa, e viene esso lui rubricato nella Cedola annuale, e non i suoi Fratelli, ed alla giornata si vede che il medesimo D. Giuseppe fa come sopra da Capo, ed Amministratore &c. onde in fede del vero se n'è fatta la presente sottoscritta da nostre proprie respettive mani, e sigil-*

ſigillata col ſolito Univerſale Sugello &c. Cotrone li 14. *Maggio* 1767. *Cav. Tommaſo Sculco Sindaco de' Nobili . Federico Litterio Sindaco . Valerio Grimaldi Eletto de' Nobili. Bonaventura Albani Eletto de' Nobili: Tommaſo Soda Eletto de' Nobili. Giovanni Maeſtro Eletto. Michele Reale Segretario.*

Che s'è così chi non vede che l'Iſtrumento di tranſazione fu paſſato con chi legitimamente avea accuſato, e legitimamente ancora potea tranſigere; immanierache con troppo evidenza ſi fa oggi manifeſto che lo ſpirito della nuova accuſa, che ſi vorrebbe portare innanzi ſull' idea di eſſerſi inerito alla prima, altro non è ſe non quello di uſcire in campo per chiamare, come ſi è tentato, i voluti rei ad una ſeconda tranſazione; il che è interamente riprovato, e non ſenza ragione ebbe a dire Quintiliano parlando di ſimili accuſatori: *Ad deferendos reos præmio duci proximum eſt latrocino* (a). Eppure a queſta ſeconda tranſazione ſarebbero venuti i Regimentarj per uſcire da inquietitudini ſe non ſi foſſero chieſte ingenti ſomme.

E quì è notabile che il D. Giuſeppe *Orſino* nell' Iſtromento ſudetto non che intervenne per ſe, ma ben anche per ſuoi eredi, e ſucceſſori; immanierachè o ſi voglia Egli riguardare come legitimo Accuſatore, Iſtitore, Amminiſtratore, e Capo del negozio della famiglia *Orſino*, o come Socio de' ſuoi Fratelli nel negozio iſteſſo, ſaran ſempre i Regimentarj nello ſtato di giuſtamente pretendere che non poſſano eſſere inquietati per lo ſteſſo voluto de-

C litto

(a) Vedi *Quintiliano lib. ultimo cap.* 7. *Cicerone* 2. *Officior.*

litto da D. Agostino, e D. Luca *Orsino*, che non hanno nessuna legitima veste per poterla fare d'accusatori. Ed infatti e nell'uno, e nell'altro aspetto sempre il D. Giuseppe colla transazione da lui stipulata obbligò all'osservanza non solamente la sua persona, ma anche quella de' cennati suoi Fratelli o che riguardar si vogliano come Preponenti, e Padroni del negozio, o come suoi Socj. Egli è in fatti un teorema legale inalterabile che l'obbligo, il quale contrae l'Istitore, e'l Preposito al negozio non solamente stringe, e liga la persona dello stesso Istitore, ma ben anche quella del Preponente. *Æquum*, dice il G. C. Ulpiano, *Prætori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum, & conveniri* (*a*). Lo stesso trovasi stabilito per lo Socio, il quale per legale disposizione non v'à neppur dubio che obbligandosi per cosa che abbia rapporto, e riguardo alla Società, non che obbliga se stesso, ma le persone ancora degli altri Socj. *Quia*, ne rapporta la ragione il Regente S. Felice, *quando plures exercent negotiationem per unum Ministrum quilibet tenetur insolidum ex derivativa obligatione indivisibiliter formata in unius personam: Nam radix unitiva, & insolidum obligationis derivatur ab ipso Ministro* (*b*). E di vero se così non andasse la bisogna, ne avverrebbe che Colui, il quale contrae coll'Istitore, o col Socio acquistarebbe l'obbligo soltanto di costoro, ma non già quello

(a) *L. 1. ff. de Instit. act. De Luca de credito discur.* 87. *n.* 14.
(b) *Sanfelic. decis.* 177. *n.* 3.

lo di tutti gl'intereſſati, la fede de'quali ha inteſo ſeguire, e non già quella del ſolo Socio, ed Iſtitore, e ne avverrebbero infiniti altri ſconcerti contrarj tutti alla buona fede, e capaci di turbare la negoziazione e 'l commercio, aprendo la ſtrada alle colluſioni, che ſono per appunto le ragioni conſiderate dal Cardinal de Luca in un ſuo diſcorſo. Eccone le parole. *In hoc item propoſito frequenter in Curia de hoc diſputari contingit, præſertim cum his, qui furnum, ſeu piſtoriam artem exercent, quod cum pluries in eodem furno ſe ingerant, atque frumentum pecunia credita a mercatoribus, vel Dominis caſalium recipiant, uno eorum defecto, alter idoneus, qui convenitur objicere ſolet quod ille qui defecit non eſſet ſocius, ſed famulus; verum pluries in hujusmodi controverſiis Ego dicere conſuevi, & præſertim in una Romana pretii frumenti diſputata cor. A.C. pro Duce Caſſarello cum Thoma Ceccone, quod aut alter qui frumentum receperat erat ſocius, & de plano intrabat obligatio conſocii in ſolidum ex ſupra allegatis, aut erat inſtitor, & pariter Dominus tenebatur pro debito contracto per inſtitorem in cauſam negotii, cui præpoſitus fuit ad text. in l. 1. ff. de inſtit. actio. cum concordantibus collectis per Giurbam deciſ. 88., & add. ad Buratt. deciſ. 85., ut pluries in præcedentibus de obligatione Domini ex facto famuli, vel præponentis ex facto præpoſiti, ideoq. unum de duobus dicere oportet, atque quomodocumque dicatur idem reſultat effectus, dum alias fraudes nimium de facile committi poſſent, ac fides credentium eludi, ita, ut vulgo dicitur, colluſive ponendo alios in medio (a).*

[a] *Cardinal de Luca cit. loc.*

Biagio Micheloro porta pure lo ſteſſo ſentimento, anzi Ei l' eſtende anche nel caſo di Colui che ſia tacitamente propoſto al negozio, e ſia pubblicamente riputato per Inſtitore : *Quinto limitatur in pluribus mercatoribus, qui Inſtitorem conſtituerint, vel uni tantum adminiſtrationem demandaverint, ex cujus facto omnes obligantur l. ſi cum plures, ubi Bart. ff. de exercit. action. l. ejuſque in provincia in fin. ff. ſi cert. petat. Natta ad propoſitum varios citans conſil. 567. num. 1. l. ne in plures ff. de exer. action.: quod duobus modis contingere poteſt. Primo ſi expreſſe aliquis ſit præpoſitus negotiationi, dando eidem expreſſam auctoritatem illam negotiationem exercendi nomine unius, vel plurium, omniaque ad illam negotiationem neceſſaria faciendi, de quo apparere poſſit per verba expreſſa, vel per ſcripturam, ut optime declarat Rota Genuenſ. in d. deciſ. 14. num. 39. Tacite vero, ſi quis publice pro Inſtitore alicujus negotiationis ſe gerat, ſciente Domino, & patiente, & quod pro tali publice fuerit habitus, & retentus. Non eſt enim credendum, quod ſi Dominus nollet, ipſum poſſe obligare ſe ejuſque bona, ſufferret, quod ejus nomine uteretur; ac propterea quemadmodum Inſtitor expreſſe deputatus poteſt, & perſonam, & bona eorum, a quibus fuit præpoſitus negotiationi obligare : Idem dicendum eſt in Inſtitore, ſeu complementario tacitè deputato, Rota Genuenſ. loco cit. num. 42., Hector Felic. de ſociet. cap. 30. num. 15., qui plures alios citant (a).*

Che

[a] *Micheloro de fratribus p. 2. cap. 84. num. 13.*

Che se egli è così per niun verso possono essere intesi in questo giudizio i due Fratelli di *Orsino*, e vedesi nettamente che quanto da essi loro si pretende tutto è senza appoggio, e senza fondamento, anche quando si volesser Socj, o Preponenti, e Padroni del negozio, immanierache non gli è permesso attaccare l'accennato Istrumento di transazione, ed o il vogliano, o no dovrà questo avere l'intera sua esecuzione, quella stessa per appunto che si accorda anche nel caso che figurasi da Tiberio Deciano. Tratta quest'Autore la quistione se vaglia la rimissione, e transazione che faccia il Padre dell'offeso, e dell'accusatore *ipso invito*, e se possa questo nuovamente accusare, come sarebbe per appunto il caso se sia stato ucciso il figlio di famiglia, cui sia nato il postumo rimasto in potestà dell'avo: Domanda Egli se il Nipote divenuto maggiore possa riaccusare, e se possa essere inteso, oppure ributtato dal giudizio; e rapportando la commune sentenza de' Scrittori crede che sostener si debba la transazione, e rimissione fatta dall' Avo, e che non debba quelli essere inteso nel giudizio. Eccone le precise parole. *Si pater offensi, vel accusatoris remittat, & transigat, an poterit invito offenso, & an ipse offensus poterit accusare, vel potius repellendus sit. Exemplum poni potest si filius familias occisus sit, cui natus sit posthumus in potestate avi. Avus transigit cum occisore filii. Nepos postea effectus major, vel mortuo avo, & tutores posthumi pupilli volunt accusare, dubitatur an sint audiendi, vel repellendi ex vi transactionis? Et communis est opinio Scribentium in l. sed etsi unius §. filiusfamilias ff. de injuriis, quod pater possit remittere etiam*

filio

filio invito injuriam factam ipso filio, & quod ea remissa non possit filiusmet agere, & minus alii fratres offensi. (*a*)

Eppure non sarebbe questo il caso vero della presente quistione tra i due Fratelli di *Orsino*, ed i Regimentarj. Quì non si tratta che essi sopravengono al giudizio *suam, vel suorum injuriam prosequendo*, oppure deducendo nuovi delitti, e nuove qualità non considerate, per cui potrebbe forse qualche limitazione apportarsi alla regola, siccome parlano i Scrittori. Trattasi di un delitto, in cui tutto lo scopo è stato l'interesse, ed una mala amministrazione di annona. Or se questo interesse è stato di già transatto da Colui che solo potea, e dovea transigere, qual nuova azione si può oggi da essi promuovere contro i Regimentarj? Niuna certamente, poichè se si sostiene nel caso di Deciano, in cui trattasi di reale offesa, che tocca tutta la famiglia, la transazione e remissione fatta dall' Avo, con maggior ragione sostener si debbe la transazione che fa un Capo di famiglia a vista de' suoi per punto di solo interesse. Potranno i due Fratelli di *Orsino* domandar conto e ragione dal loro Fratello D. Giuseppe di sua particolar condotta in tal pendenza, ma non potranno inquietar mai i Regimentarj, i quali in questa nuova pretenzione, quando se le dasse retta, passano il gran rischio di vedersi inquietati da tutti gli altri congionti,

(a) *Tract. Crim. lib. 3. cap. 3.*

gionti, posteri, e discendenti *in infinitum* della famiglia *Orsino*.

MA al D. Luca, e D. Agostino *Orsino* per caricarsi di ragione piace il dire, e susseguentemente attaccare l' Istromento come insussistente, e di niun valore, poichè deducono che non vi fu la pecunia numerata, e che il D. Giuseppe v' intervenne a forza, e circonvenuto da' Regimentarj. Quanto però da essi si dice in rapporto a ciò è ancor non vero. Lo sborzo effettivo del denaro vi fu, ed è cosa che non può a patto alcuno dubitarsi, dappoichè tutti gli altri tre Querelanti che sono *Montalcini*, *Farina*, e *Micilotti* non solo presso gli atti han dichiarata questa verità, ma ratificando sempre più l'Istromento han detto e confessato di essere stati soddisfatti fino ad un quattrino, ed han perciò domandata l'esecuzione, e l' intero adempimento di quello. Che se poi tal danajo sul punto della stipulazione lo volle commutato il D. Giuseppe *Orsino* in tante lettere di cambio, che se gli formarono sul fatto, siccome ciò non altera la natura del contratto, e mostra che l'Istromento ebbe il suo effetto, avendosi Egli mercantato susseguentemente quella porzione di denaro che gli toccò; così oggi, a buona ragione, è un chiarissimo argomento ch' Ei venne con niente buona fede alla stipolazione di quello, dappoichè ad oggetto di poter gridare che non vi fusse stato il denaro effettivo, lo volle perciò commutato in lettere di cambio, quelle stesse che per lo medesimo spirito di mala fede si ha poi ritenute in sacca, e non ha voluto esige-

esigere, non ostante che fosse caduto il maturo: Del resto questa opposizione è ancor vana, ed insussistente per principio di dritto, ed incontra l'ostacolo di espressa disposizion di legge. Egli è certo infatti che transatta che siasi una volta l'azion criminale, non può questa poi rinnovarsi e proseguirsi, perchè dal reo non siasi adempito a ciochè avea promesso dare all' Accusatore nel punto della transazione. Potrà questi domandare l'adempimento della promessa, ma non potrà mai vantare il dritto di nuovamente agire per l' ingiuria già rimessa, e transatta. *Si pactum*, dice il G. C. Paolo, *conventum tale fuit, quod actionem quoque tolleret veluti injuriarum, non poterit postea paciscendo efficere, ut agere possit: Quia & prima actio sublata est, & posterius pactum ad actionem reparandam ineffcax est. Non enim ex pacto injuriarum actio nascitur, sed ex contumelia* (a). Alfonso Olea seguendo i dettami di questa legge scrisse ancor così: *Et remissa injuria sub aliquo pacto, veluti ut injurians aliquid faciat, vel det, non si id non adimpleatur possit accusatio instaurari? Videnda l. 3. C. ad Sen. C. Trebellianum, late Gizzarellus, & Baldax. de Angelis, Cancer. 2. part. cap. 11. num. 94., Giurba cons. 74. num. 2. & 3., Joban. Baptista Tboro in compend. decis. 1. to. verbo remissio delicti, & 3. to. verb. jura antiqua ..... Parlador. lib. 3, differ. 51. ff. 2. num. 7. Ex quibus verissime resolves accusationem suscitari non posse, licet pacta non impleantur; tametsi Accusator in casu controventionis, &* inob-

(a) *L. si unus 27. ff. de Pactis.*

inobservantiæ jus proseguendi accusationem sibi reservasset. Quicquid dicat Parlador. supra. Quod verum est etsi utraque pars Accusator scilicet, & Accusatus discederent a conventione, & remissione injuriæ, & consentirent, litem super accusatione prosequi. Nam adhuc lis, & accusatio semel transactione sopita non posset ex novo consensu instaurari, & qualibet pars valeret rursus obiicere exceptionem prioris transactionis, & ita in casu occurrenti judicavi motus ex textu singul. & expresso in l. si unus 27. ff. de pactis. Docet in terminis Guttierez in Auth. Sacramenta puberum num. 36. C. si advers. vendit. (*a*). Si finga dunque come dicono i Fratelli di *Orsino*, che non vi fosse nell'atto della stipulazione intervenuta la pecunia numerata, potrà perciò in senso delle leggi richiamarsi in vita quell'azione criminale che rimase estinta, e rimase estinta senza riserba? Mai no certamente. Non potrà D. Giuseppe *Orsino* chiedere altro se non l'adempimento della promessa, ossia l'estinzione delle lettere di cambio, quelle lettere di cambio, che per suoi privati fini non ha voluto estinte fin oggi: mai però potrà dar vita a quella criminale azione che nell'Istrumento istesso rimase solennemente transatta, ed estinta.

Che poi il D. Giuseppe *Orsino* a tal passo fosse di buona sua voglia intervenuto, e non già per circonvenzione de'Regimentarj è ancor chiaro, e manifesto, e non si sa intendere con quale spirito possa promuoversi eccezione tanto insussistente e contraria al fatto istesso.

[a] *Olea de Cessione Jurium tom. 8. qu. 1. num. 22.*

so. Questo Istromento, che oggi si attacca si volle da lui specialmente, e da tutti gli altri Querelanti, anzi perchè seguisse, si obbligò Egli di regalare un taglio di abito di velluto al mediatore, perchè efficacemente si adoprasse a farlo seguire, come addivenne. Questo fatto è tanto vero, che colla stessa mala fede, con cui si vuole uscire oggi dall'Istrumento, non avendo voluto l'*Orsino* osservare la promessa, ne fu perciò riconvenuto nella Corte di *Cotrone* per l'adempimento, come chiaro si vede dal documento, che ad oggetto che si formi idea de'presenti Accusatori si è stimato quì d'inserire.

Essendo ricorso in questa Regia Corte, ed in presenza del Regio Signor Governadore della medesima il Signor D. Michele Aecinni passato Regio Giudice dell'istessa, rappresentando, che circa venti giorni addietro per una causa che trattavasi nella Regia Camera della Summaria tra D. Giuseppe, e D. Antonio Fratelli d'Orsino, ed altri Interessati, e gl'Amministratori, e Deputati dell'anno 1763. in 64. di questa Università per certi grani presi in tempo della penuria da detti Fratelli d'Orsino, fu pregato per fare seguire l'accommodo di detta Causa colla promessa d'un abito intiero di Velluto per le fatighe, che detto Signor D. Michele avrebbe fatte in tal'occorrenza; Ed essendo già seguito l'accomodo sudetto, dopo tante fatighe fatte con essersene stipulate le Scritture per mano di Notar Partale, da predetti Fratelli d'Orsino non si voleva adempire alla suddetta promessa, a qual'effetto si domandava per parte del suddetto Signor D. Michele essere coloro astretti

all'

all'adempimento . Fattosi venire avanti di questo Signor Governadore li nominati Fratelli d' Orsino , domandati sul tenore dell' esposto , risposero , che ciò era stato un semplice atto di scherzo . E comecche in atto di tal promessa si ritrovò presente D. Gio: Pietro Genovese Alfiere del Reggimento di Puglia distaccato in questa Città , si mandò chiamando questi , ed infatti venuto esso in presenza di detto Signor Governadore , depose , non solamente la promessa suddetta , ma anche la conferma della medesima , siccome si ravvisa anche da un suo certificato sistente in questa Regia Corte . Che però da detto Signor Governadore col voto , e parere del Dott. D. Nicola Rotella eletto suo Consultore a quest'atto solamente , si è stimato ordinare , siccome si ordina a detti magnifici D. Antonio , e D. Giuseppe Orsino , che consignassero in potere di detto Signor D. Michele , come quello , che a Noi costa avere conchiuso , ed effettuito l'accommodo di detta Causa , come da detto Istromento , l' abito suddetto di Velluto , oppure la summa di duc. 40. valore di detto abito , così stimato da due Maestri Sarti Giovanni Falconiero , ed Agostino Morelli , e così si è appuntato per eseguirsi . Cotrone li 16. Maggio 1766. Francesco M[illegible]ò -- Il Dottor Nicola Rotella -- Martino Fratta Mastrodatti . E' uniforme all'originale sistente presso del Dott.D.Michele Accinni, olim Giudice di questa Città , e fatta la collazione concorda, & in fidem &c. Martino Fratta Mastrodatti della Regia Corte a fede &c. Die vigesima quarta Mensis Maii 1766. Cotronen.&c. Didacus Mazza Ordinarius Serviens hujus Regiæ Curiæ cum juramento retulit mihi subscripto hodie supradicto die intimasse , & notificasse retro

D 1 *scriptum*

ſcriptum appuntamentum, omniaque & ſingula in eo contenta magnificis D. Joſepho, & D. Antonio de Orſino relicta copia in manibus dicti D. Antonii in ejus domo: Et ſic retulit mihi, & in fidem &c. Martinus Fratta Act. ex relatione in fidem &c.

Giovanni Falconiero, ed Agoſtino Morelli Maeſtri Sartori di queſta Città di Cotrone, dichiarano con giuramento in preſenza del Regio Signor Governadore, e di me Maſtrodatti di queſta Regia Corte, che per un abito di Velluto d'Uomo di quello fabricato in Catanzaro vi vuole la ſomma di docati circa quaranta, cioè ducati ventotto per canne quattro, e palmi ſei di Velluto, e ducati dodeci tra fodera, finimenti, e manifattura, ed a fede &c. Cotrone 16. Maggio 1766. -- Io Giovanni Falconiero atteſto come ſopra -- Segno di Croce di detto Agoſtino Morelli S. N. ut dixit. Atteſta come ſopra Martino Fratta Maſtrodatti di queſta Regia Corte.

Certifico io quì ſottoſcritto D. Gio: Pietro Genoveſe Alfiere del Reggimento di Puglia di Guarniggione in queſta Città di Cotrone, come circa venti giorni addietro, ritrovandomi in una ſera in Caſa del Dott. D. Michele Accinni, allora Regio Giudice della Regia Corte di queſta Città di Cotrone, dove vi erano ſimilmente D. Giuſeppe, e D. Antonio Orſino, queſti in mia preſenza, nell'atto che diſcorrevano con eſso Sig. D. Michele circa la Cauſa che aveano con alcuni di queſta Città per certi grani, che ſi preſero gli Amminiſtratori nell'anno della penuria, pregavano fortemente eſso Sig. D. Michele a volere accomodare detta loro Cauſa, interponendoſi con detti Amminiſtratori, per qual accomodo gli prometterono conſtantemente, e volontariamente

un'

un' abito intiero di Velluto : Locche essendosi inteso da esso Sig. D. Michele gli promettè d' interponersi per il suddetto accommodo , come infatti gli riuscì tre giorni sono portarlo a fine , essendosi anche stipulate le Scritture di convenzione . Qual'offerta di detto abito di Velluto fu anche da detti Signori Orsini rattificata , e confirmata due sere dopo in mia presenza , allora quando detto Sig. D. Michele gli disse , che l' accommodo suddetto principiava a farsi ; Onde richiesto ne ho fatta la presente in questa forma , ed a fede &c. Cotrone li 16. Maggio 1766. Gio: Pietro Genovese certifica come sopra .

Or veri questi fatti , come per altro sono verissimi , con qual coraggio potrà attaccarsi un' Istromento di tal natura , in cui tutto si fece a senso del D. Giuseppe *Orsino* ? E potrà Egli non volere quello che effettivamente volle , resistendo oggi al testimonio della propria coscienza ? *Nimis indignum est, quod sua quisque voce dilucide protestatus est , id in eundem casum infirmare, testimonioque proprio resistere* (a). Questa perpetua diversità di linguaggi , per cui quelche si è scritto contro i Regimentarj è un Mosaico di Latino , Bergamasco , e Toscano , onde assomigliar si potrebbe alla Bandiera del Piovano Arlotto lavorata a schacchi di differenti colori , e per cui quanto oggi si pretende contrario all'intutto a quello che si è voluto , fa nettamente vedere , che sia un peccato che non si sappia da tutti di Greco , poichè potrebbe così cangiarsi facil-

(a) *Justinus l. 13. Cod. de non numer. pecun.*

cilmente nella cazzuola la penna, e metterſi a farla da Proto, onde poteſſe continuarſi la fabrica di quella Torre, dove seguì la confuſione delle lingue. Ma qual proverbio più trito di quello che ſi legge ne'verſi di Virgilio?

Quid non mortalia pectora cogis
Auri ſacra fames!

Per uno ſpirito d'intereſſe nacque queſt'Accuſa. Riſorge oggi animata dallo ſteſſo ſpirito, e s'egli è vero ancora l'altro volgar proverbio, che la Volpe non laſcia mai il vizio

Per volger d'anni, o variar di pelo

non mancheranno maniere a'preſenti Accuſatori di farla cento e mille altre volte riſorgere, ſe la giuſtizia del ſempre mai riſpettabile Tribunale della Regia Camera, quietando, come ſi ſpera, la combattuta innocenza de'Regimentarj, non l'allontani dal nuovo promoſſo giudizio.

Napoli il dì 30. Giugno 1767.

Flavio Pirelli.